

Statuto di “Officina delle Trasformazioni asd-aps”

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SEDE.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del codice civile artt. 36-37-38, ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 ed ai sensi della Legge Nazionale 383/2000, in data 27 Luglio 2014, e' costituita, con sede a Bologna, un'associazione che assume la denominazione di Associazione Sportiva-Dilettantistica “Officina Yoga”.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del codice civile, artt. 36-37-38, ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 ed ai sensi della Legge Nazionale 383/2000, ed in seguito alla Legge Nazionale 06/06/2016 n.106 e del D.lgs 03/07/2017 n.117 (così come modificato dal d.lgs 03/08/2018 n.105), vengono modificati lo Statuto e la Denominazione dell'Associazione, che assume la denominazione di “Officina delle Trasformazioni Associazione Sportiva-Dilettantistica e di Promozione Sociale”, in breve “Officina delle Trasformazioni asd-aps.”

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3. STATUTO, EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4. SCOPO, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali,

indicate nel presente statuto.

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto del principio di democrazia interna, della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017 e Art. 2 D. Lgs n. 105/2018.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017 lett. i);
2. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 D.lgs. 117/2017 lett. k);
3. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche (art. 5 D.lgs. 117/2017 lett. t);
4. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 D.lgs. 117/2017 lett. v).
5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

1. Promuovere e diffondere la cultura in ogni sua forma in modo prevalente nei campi della filosofia, della storia, dell'arte, del benessere e della salute, e curarne la diffusione attraverso biblioteche, librerie, manifestazioni, convegni, incontri di studio con la gestione di tutti i servizi connessi;

2. Promuovere ed organizzare corsi (anche in modalità on line) di meditazione, di filosofia dell'India, e dell'Oriente in generale e di filosofia Occidentale, di formazione e didattica delle lingue antiche, straniere e non;
3. Promuovere ed organizzare corsi (anche in modalità on line) laboratori e seminari di crescita personale nei campi della psicologia, della comunicazione non violenta e così via;
4. Promuovere ed organizzare eventi culturali (teatrali, concerti, mostre e così via);
5. Promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorie, in particolare legate alla ginnastica, e a tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività motoria e sportiva;
6. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle discipline sportive; indire corsi di avviamento allo sport, all'attività motoria e di mantenimento in generale, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; organizzare/partecipare a manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.
7. Promuovere e gestire, tra gli altri, corsi di Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Camminata sportiva, di Ginnastica Metodo Yoga e Metodo Feldenkrais;
8. Realizzare la stampa, la pubblicazione, la diffusione, la produzione di libri, riviste, giornali (esclusi quotidiani), periodici e prodotti editoriali in genere, su supporto cartaceo, informatico o su altro idoneo mezzo tecnologico;
9. Realizzare e pubblicare audiovisivi, anche avvalendosi della rete internet, nel rispetto delle riserve di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni;
10. Promuovere scambi, incontri, stages, soggiorni con finalità di studio e culturali in Italia e all'estero, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e privati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi

di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione può allestire e gestire bar in occasione di manifestazioni culturali e feste.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcun tipo di discriminazione, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta scritta di ammissione all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ARTICOLO 6. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domande di ammissione come associato presentata da minorenni, le stesse dovranno esse-

re controfirmate da entrambi i genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delega il Presidente alla valutazione, accettazione o reiezione delle domande di ammissione pervenute all'Associazione, che, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte alla ratifica dello stesso. In caso di mancata ratifica di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere motivata, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà entro 15 giorni di chiedere ricorso all'Assemblea.

Sulle domande di ammissione si pronuncia quindi in maniera definitiva il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

1. mancato versamento della quota associativa;
2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. persistenti violazioni degli obblighi statutari, e degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
4. nel caso in cui il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
5. nel caso in cui il socio, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione ed ad astenersi da qualunque comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Il contributo associativo annuale è stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
4. a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. a godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi
4. a godere, se minorenni, dell'elettorato attivo, tramite i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.
5. nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.;
6. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, facendone domanda scritta, anche tramite e-mail, ed avendo diritto a ricevere entro 10 giorni dalla richiesta copia cartacea della documentazione in oggetto, presso la sede legale dell'Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprie-

tà dell'Associazione.

ARTICOLO 8. I VOLONTARI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 9. RISORSE ECONOMICHE.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli aderenti associati e dei privati;
2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
3. contributi dello Stato, delle regioni, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
11. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

ARTICOLO 10. FONDO COMUNE.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 11. ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione ha inizio il 01 Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio previsionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre successivo alla chiusura.

Il rendiconto sarà messo a disposizione dei soci presso la sede legale dell'Associazione e ne sarà data copia cartacea in sede di Assemblea.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

4) nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Organo di controllo;

5) nei casi previsti dalla normativa vigente, il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei revisori.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, se in conflitto di interessi.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 13. L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed all'attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono sia ordinarie che straordinarie.

Convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice o e-mail in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o venga ritenuto necessario da almeno 3 Consiglieri, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quan-

do siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Diritto di voto in Assemblea.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, e gli associati minorenni tramite i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri soci (ciascun associato può ricevere fino a 3 deleghe se l'Associazione ha meno di 500 soci, e fino a 5 deleghe se il numero di soci è più di 500). E' ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza in videoconferenza o in teleconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

1. fissa le linee di indirizzo generale dell'attività annuale e delega ed autorizza il Consiglio Direttivo ad intraprendere le azioni necessarie alla loro attuazione;
2. approva il rendiconto economico e finanziario relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto), ed eventualmente i membri dell'Organo di controllo (se previsto); adotta eventuale azione di revoca di questi ultimi due Organi.
5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
6. ratifica gli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione
7. si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
8. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Compiti dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 14. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente, scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli 3 membri, esso è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, per-

tanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni e le eventuali variazioni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa le domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Decadenza prematura di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 15. IL PRESIDENTE.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 16. ORGANO DI CONTROLLO.

Nei casi previsti dalla normativa vigente l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, se nominato:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17. IL REVISORE UNICO DEI CONTI.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato un Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 18. I LIBRI SOCIALI.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali (ove previsti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari come da articolo 8 del presente statuto, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 19. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione

ARTICOLO 20. CONTROVERSIE-CLAUSOLA MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA.

20.1 Ogni controversia nascente tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, nonché promossa da o nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e/o degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it.

20.2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un decisore unico in base al Regolamento di Procedura a Decisione Rapida di ADR Center in vigore al momento dell'attivazione della procedura, consultabile all'indirizzo www.adrcenter.it. La Procedura a decisione rapida è un arbitrato rituale secondo diritto. La sede della procedura sarà Bologna. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

20.3. In caso di sospensione o cancellazione del citato organismo dal Registro il tentativo di conciliazione si svolgerà davanti all'organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto. La sede della procedura sarà Bologna. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

ARTICOLO 21. SCIoglIMENTO.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 22. RINVIO.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. In particolare per quanto riguarda le attività sportive-dilettantistiche, l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline sportive Associate e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23. NORME TRANSITORIE.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.